



Al Ministro della Transizione Ecologica

Riesame parziale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 92 del 14/03/2018 di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria della società ENI S.p.A., ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA)– (ID 42/11123).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), nel seguito Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e relativa attuazione, avvenuta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 marzo 2018 n. 92, con cui è stata rilasciata alla società ENI S.p.A. (nel seguito, il Gestore)

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTA la nota del 18 novembre 2020, protocollo n. RAFTA/DIR/MT-367, acquisita il 27 novembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/98738, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica della prescrizione 19.c del parere istruttorio conclusivo, allegato al DM AIA n. 92 del 2018, riguardante i bacini di contenimento dei serbatoi di categoria C;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2020, protocollo n. MATTM/103780, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, nel seguito Direzione generale, ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificato con codice ID 42/11123;

VISTA la nota del 28 aprile 2021, protocollo n. CIPPC/774, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/44603, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito, PIC);

VISTA la nota del 4 maggio 2021, protocollo n. 22763, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/47102, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha comunicato che il vigente piano di monitoraggio e controllo, allegato al citato DM AIA n. 92 del 2018, non necessita di aggiornamento;

VISTA la nota del 6 maggio 2021, protocollo n. MATTM/47802, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria della società ENI S.p.A. ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTA la nota del 18 maggio 2021, protocollo n. 12023, acquisita il 19 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/53059, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 27 maggio 2021, protocollo n. MATTM/57153, con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Generale Vigili del Fuoco della Puglia ha trasmesso informazioni riguardanti gli adempimenti procedurali di competenza del Comitato Tecnico Regionale per la raffineria della società ENI S.p.A. di Taranto e Statte, soggetta agli obblighi di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

VISTA la nota del 30 giugno 2021, protocollo n. 29097-30/06/2021-DGPRES-MDS_P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/70261, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 2 luglio 2021, protocollo n. MATTM/71047, con cui il Ministero della salute ha trasmesso il parere di competenza;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 9 luglio 2021, protocollo n. MATTM/74695, con il quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria della società ENI

S.p.A. ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 28 aprile 2021, protocollo n. CIPPC/774;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilascio dell'AIA di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale internet del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 16 luglio 2021, protocollo interno n. MATTM.int./77982, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 marzo 2018, n. 92 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di ENI S.p.A. ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA), identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazza Enrico Mattei, 1 – 00144, Roma (RM), è modificato nei termini di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 28 aprile 2021, protocollo n. CIPPC/774, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia a ENI S.p.A. e notificato al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Taranto e Statte, alla Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 5.

Roberto Cingolani



ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
27.07.2021
16:15:57 UTC



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla ENI Raffineria di Taranto - procedimento ID 42/11123.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

ENI S.p.A. Refining & Marketing Raffineria di Taranto

ID 42/11123

Gestore	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING RAFFINERIA DI TARANTO
Località	Taranto
Gruppo Istruttore	Dott. Antonio Fardelli (Referente)
	Avv. David Roettgen
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
	Ing. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)
	Ing. Fausto Koronica (Comune di Taranto)
	Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)
Data emissione	30/03/2021

FARDELLI ANTONIO
30.03.2021 12:05:08
UTC



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE	7
2.1	Atti presupposti	7
2.2	Atti normativi	8
2.3	Attività istruttorie	11
2.4	Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA	12
3.	IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	13
4.	DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE DEL GESTORE RISPETTO AL QUADRO PRESCRITTIVO ATTUALE	15
4.1	Analisi proposta dal Gestore.....	16
5.	PROPOSTA OPERATIVA E DESCRIZIONE DELLE OPERE	22
6.	CRONOPROGRAMMA	27
7.	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	27
8.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	27
9.	TARIFFA ISTRUTTORIA	27
10.	CONCLUSIONI.....	29



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell' articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell' Agenzia per la protezione dell' ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l' esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l' impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L' autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all' allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell' allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell' articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l' individuazione e l' utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell' ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all' Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Eni S.p.A. Refining & Marketing – Raffineria di Taranto, installazione IPPC sita nel Comune di Taranto, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell' Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l' istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all' allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull' inquinamento. E' considerata accessoria l' attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

Inquinamento	<p>L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)</p>
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

**Valori Limite di
Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

2. INTRODUZIONE

La Società Eni S.p.A. Refining & Marketing è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018 per l'esercizio dell'installazione IPPC, sita nel Comune di Taranto.

Con nota acquisita al prot. MATTM/98738 del 27/11/2020, il Gestore ha presentato istanza di Riesame parziale dell'AIA relativamente al riesame della vigente prescrizione n. 19 per i bacini di contenimento dei serbatoi di categoria C.

L'Autorità Competente, con nota prot. MATTM/103780 del 11/12/2020, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio di Modifica dell'AIA.

2.1 Atti presupposti

esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018 per l'esercizio dell'installazione IPPC della Eni S.p.A. Refining & Marketing, sita nel Comune di Taranto.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1417 del 15/12/2020, che assegna l'istruttoria per il Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli (Referente) – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettgen



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Paolo Garofoli – Regione Puglia – Ig. Aniello Polignano – Provincia di Taranto – Ing. Fausto Koronica – Comune di Taranto
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: – Ing. Carlo Carlucci – Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: ➤ devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente – l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; – devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio</i> ”



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

	<i>in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>
Visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.</i> “</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale.</p>
visto	<p>il “Piano regionale di Qualità dell'Aria” (approvato con Regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008).</p>
visto	<p>il “Piano di tutela delle acque” della Regione Puglia approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009, di cui l'ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

2.3 Attività istruttorie

vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018 per l'esercizio dell'installazione IPPC della Eni S.p.A. Refining & Marketing, sita nel Comune di Taranto.
esaminata	La nota acquisita al prot. MATTM/98738 del 27/11/2020, con la quale il Gestore ha presentato istanza di Riesame parziale dell'AIA.
vista	La nota di avvio del procedimento istruttorio prot. MATTM/103780 del 11/12/2020
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
viste	le mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviate per approvazione in data 8/03/2021 e successivamente all'aggiornamento del PIC tenuto conto delle osservazioni pervenute dai componenti del GI in data 17/03/2021, il tutto acquisito al prot. CIPPC/582 del 30/03/2021.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

2.4 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA

Nella seguente tabella sono riepilogati tutti i procedimenti istruttori conclusi, successivi al Riesame complessivo di AIA con valenza di rinnovo n. 92 del 14/03/2018.

ID Procedimento (ID madre 42)	Tipologia di procedimento	ATTO autorizzativo
9676	Riesame per ottemperanza prescrizione n.1 del Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018	DVA/12672 del 20/05/2019
9677	Riesame per ottemperanza prescrizione n.11 del Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018	DVA/4352 del 21/02/2019
9678	Riesame per ottemperanza prescrizione n.13 del Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018	DVA/4350 del 21/02/2019
9679	Riesame per ottemperanza prescrizione n.22 del Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018	DVA/29111 del 21/12/2018



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	Eni S.p.A. Refining & Marketing – Raffineria di Taranto
Indirizzo sede operativa	S.S. 106 Jonica – 74123 Taranto
Sede Legale	Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
Rappresentante Legale	Marcello Tarantino S.S. 106 Jonica – 74123 Taranto Tel: 099 4782210; E-mail: marcello.tarantino@eni.com; PEC: enirmtaranto.dir@pec.eni.it
Tipo impianto	Raffineria, esistente
Codice e attività IPPC	<u>Attività 1:</u> <ul style="list-style-type: none">• Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2• Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati Codice 23.20• Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi Codice 105.08 <u>Attività 2:</u> <ul style="list-style-type: none">• Centrali termiche ed altri Impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1• Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica – Codice 35.11; Classificazione NOSE-P: Processi di combustione >300 MW - Codice 101.01
Gestore Impianto	Marcello Tarantino S.S. 106 Jonica – 74123 Taranto Tel: 099 4782210; E-mail: marcello.tarantino@eni.com; PEC: enirmtaranto.dir@pec.eni.it



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

Referente IPPC	Francesco Picardi S.S. 106 Jonica – 74123 Taranto Tel: 099 4782426; E-mail: francesco.picardi@eni.com ; PEC: enirmtaranto.dir@pec.eni.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	SI – ISO14001 - EMAS
Periodicità dell'attività	Continua



4. DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE DEL GESTORE RISPETTO AL QUADRO PRESCRITTIVO ATTUALE

La prescrizione **n. 19.c** del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018 (pubblicato in G.U. in data 31/03/2018), richiede che *“i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande; qualora non siano verificate le condizioni relative alla capacità di contenimento di cui sopra, il Gestore dovrà presentare all’ISPRA un Piano di Adeguamento entro 3 mesi dall’emanazione del presente provvedimento di AIA”*.

Il Gestore, relativamente ai raggruppamenti di serbatoi contenenti liquidi infiammabili di categoria C (in considerazione di quanto previsto dal D.M. del 31 Luglio 1934), a seguito di valutazioni tecniche basate sull’effettivo rischio di accadimento di eventi catastrofici che comportino la perdita di integrità simultanea di due o più serbatoi all’interno dello stesso bacino di contenimento, ritiene sufficientemente cautelativo prendere come riferimento il volume di contenimento minimo pari al 25% del serbatoio più grande.

Il Gestore, come precisato nella comunicazione Eni prot. RAFTA/DIR/MT/207 del 26/06/2020 *“Nota tecnica di Aggiornamento della comunicazione Eni prot. RAFTA/DIR/MT/168 del 04 GIU 2020”*, ha pertanto presentato istanza di riesame parziale dell’AIA, volto a modificare la prescrizione **n. 19.c**.

Tale richiesta del Gestore è motivata da valutazioni del rischio e fa riferimento a quanto previsto dalla regolamentazione tecnica di progettazione, valutando che la stessa non vada a compromettere l’efficacia in termini di prevenzione dei rischi di inquinamento nelle matrici suolo-sottosuolo e acqua di falda.

L’attuale formulazione della prescrizione prevede che, nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande.

A tal proposito il Gestore ritiene che tale valore di riferimento sia differente rispetto a quanto rappresentato dalla normativa tecnica di settore per la progettazione delle strutture in questione, con particolare riferimento a quanto indicato dalle norme antincendio dettate dal DM del 31 Luglio 1934 relativamente ai raggruppamenti di serbatoi contenenti liquidi infiammabili di categoria C¹.

¹ **Categoria C** - Liquidi combustibili

Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

Il Gestore, in considerazione dei riferimenti normativi di cui sopra, ed in forza di valutazioni tecniche basate sull'effettivo rischio di accadimento di eventi catastrofici che comportino la perdita di integrità simultanea di due o più serbatoi all'interno dello stesso bacino di contenimento, ritiene sufficientemente cautelativo prendere come riferimento il volume di contenimento minimo pari al 25% del serbatoio più grande.

4.1 ANALISI PROPOSTA DAL GESTORE

Il Gestore, con nota Eni prot. RAFTA/DIR/MV/184 del 28/06/2018, ha trasmesso agli Enti Competenti il riscontro alla prescrizione in argomento (rif. relazione Tecnica “*Verifica Volumetrica Bacini di Contenimento Serbatoi di Stoccaggio*”).

La verifica di cui al succitato riscontro è stata condotta dal Gestore su tutto il parco serbatoi, prevedendo tutti gli idrocarburi sia di classe A, B e C.

A partire dai dati di design di ciascun serbatoio e dei bacini di contenimento, il Gestore ha determinato i volumi necessari a contenere potenziali sversamenti.

Per la verifica della capacità di contenimento dei bacini sono state adottate dal Gestore metodologie di analisi differenti nel caso dei bacini di contenimento in cui insistono singoli serbatoi e di quelli che perimetrano più serbatoi.

Per i bacini con singolo serbatoio, il criterio di verifica risulta soddisfatto se il volume effettivo del bacino (al netto delle fondazioni) è uguale o superiore alla capacità del serbatoio in esso contenuto.

Per i bacini che perimetrano più serbatoi (ossia contenenti un raggruppamento di serbatoi distanziati tra loro), il criterio di verifica risulta soddisfatto se il volume effettivo del bacino (al netto degli ingombri dei serbatoi di dimensioni inferiori e delle rispettive fondazioni) è uguale o superiore alla capacità del serbatoio più grande dello stesso raggruppamento.

I risultati di tale analisi effettuate dal Gestore, hanno evidenziato come n. 19 bacini di contenimento (n. 16 bacini per serbatoi di categoria C e n.3 bacini per serbatoi di altre categorie) risultino non soddisfare le condizioni relative alla capacità di contenimento di cui alla prescrizione **n. 19.c**. Nello specifico, i bacini contenenti singoli serbatoi sono n. 8 (n. 5 bacini di serbatoi di categoria C e n. 3

punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato. (omissis).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

bacini di serbatoi contenenti prodotti diversi dalla categoria C), mentre i bacini che perimetrano più serbatoi sono n. 11 (tutti caratterizzati da serbatoi di categoria C).

Il cronoprogramma delle attività di adeguamento di cui alla predetta nota RAFTA/DIR/MV/184, strutturato per fasi, prevede un orizzonte temporale di circa 6 anni per la conclusione delle attività.

Inoltre, il Gestore, in riscontro alla prescrizione **n. 21** del PIC/AIA e in collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica (CMIC) del Politecnico di Milano, ha presentato agli Enti Competenti lo studio “*Fuoriuscita di olii ad alta viscosità da serbatoi – Modellazione fluidodinamica multifase*” basato su specifiche simulazioni fluidodinamiche per le potenziali perdite di idrocarburi ad alta viscosità dai serbatoi.

Sebbene lo studio fosse riferito alla sola prescrizione **n. 21** e non alla prescrizione **n. 19.c**, i risultati sono ritenuti dal Gestore utilizzabili anche nell’ambito della prescrizione **n. 19.c**, poiché, per quanto ritenuto dal Gestore, evidenziano condizioni di sicurezza intrinseca date dalla conformazione strutturale dei serbatoi in relazione all’idrocarburo in esso contenuto.

Il Gestore dichiara che, per gli idrocarburi di Categoria C (Olio combustibile, Gasolio e Bitume) l’Analisi di Rischio, presentata in riscontro alla prescrizione **n. 22** del PIC/AIA (rif. nota Eni prot. RAFTA/DIR/MV/289 del 26 SET 2018), fornisce informazioni in merito alle condizioni intrinseche presenti in sito, tali da garantire gli adeguati livelli di sicurezza e di rischio accettabile.

In aggiunta a ciò, il Gestore ha presentato una ulteriore analisi di rischio di tipo FTA (Fault Tree Analysis), sviluppata a partire dall’analisi storica di eventi incidentali verificatisi in sito e basata sulla metodologia degli Alberi di Guasto.

Il Gestore dichiara che, le risultanze di tale analisi di rischio evidenziano un livello accettabile per gli idrocarburi di categoria C, per condizioni intrinseche associate alla tipologia di evento/rilascio ed alle caratteristiche dei terreni.

Di seguito si riporta una sintesi delle analisi del quadro normativo e di rischio presentate dal Gestore.

Analisi del quadro normativo di riferimento

Il DM del 31 luglio 1934 “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi*” definisce le norme tecniche per la sicurezza dello stoccaggio di oli minerali.

L’art. 54 definisce che: “*I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un bacino di contenimento.*”



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli...(omissis)”.

Lo stesso articolo precisa che: “...(omissis)...*Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi”.*

Il Gestore dichiara che l'indicazione normativa dell'Art. 54 sostiene la tesi del riesame della prescrizione n. 19.c, alla luce di elementi oggettivi stabiliti dall'appartenenza dell'idrocarburo alla specifica categoria C.

Analisi di rischio

Il Rapporto di Sicurezza (RdS) adottato in Raffineria (ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto. Rapporto di Sicurezza, aggiornamento giugno 2015) è stato recentemente aggiornato (rif. GIUGNO 2020).

Il documento analizzando la probabilità di accadimento di alcuni eventi attraverso specifiche analisi di rischio, contempla anche i rischi connessi allo stoccaggio dei prodotti petroliferi.

Di seguito si riporta la descrizione fornita dal Gestore delle risultanze della nuova Analisi di Rischio sviluppata, al fine di verificare la capacità minima necessaria per garantire l'esercizio in sicurezza dei serbatoi di stoccaggio di prodotti di categoria “C”, garantendo nel contempo un adeguato livello di sicurezza.

L'analisi di rischio fornita dal Gestore, si articola nei seguenti punti:

1. **Analisi Storica:** analisi di eventi simili a quelli in oggetto, già verificatisi presso la Raffineria: il Gestore dichiara che per i serbatoi in oggetto (rif. categoria C) non si sono mai verificati eventi incidentali (es. perdite di prodotto dal fondo, etc.). Pertanto il Gestore ritiene che l'analisi storica degli incidenti verificatisi presso la Raffineria di Taranto, confermi che il rilascio di prodotto nel bacino sia un evento estremamente improbabile per i serbatoi di tale categoria C.
2. **Analisi Preliminare per individuare aree critiche di attività industriale:** metodo indicizzato previsto e descritto dal DPCM 31/03/1989, abrogato, ma richiamato dal D.Lgs. 105/2015, “Seveso 3”.
Il Gestore dichiara che, applicando la metodologia ai serbatoi indicati (rappresentativi anche di altri simili in quanto ricompresi nell'ambito di applicazione della prescrizione n. 19.c) si ottengono i seguenti risultati:



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

Unità	Indice di rischio generale INTRINSECO G		Indice di rischio generale COMPENSATO G'	
	Valore	Categoria	Valore	Categoria
Serbatoi di stoccaggio T3250/T3252/T3258/T3266/T3267	1088,51	Alto 1	71,87	Basso

Come si evince dalla tabella fornita dal Gestore, il livello di rischio, pur partendo da un livello intrinseco “ALTO 1” essenzialmente legato alla quantità di prodotto presente e tenendo in considerazione tutte le misure di prevenzione e protezione presenti in Sito e previste dal Decreto, raggiunge un livello di rischio compensato “BASSO” (penultimo livello della scala).

3. Analisi di rischio tramite metodologia FTA.

Il Gestore dichiara che gli eventi di riferimento che possono portare alla presenza di prodotto nel bacino di contenimento (condizioni per le quali il bacino stesso rappresenta una misura di protezione, limitando e circoscrivendo lo spargimento di prodotto, e minimizzando il rischio di coinvolgimento di altre attrezzature) sono:

1. Rottura catastrofica del serbatoio e rilascio dell'intero contenuto nel bacino di contenimento;
2. Perdita significativa dal serbatoio (per fori, rotture, crepe, danni da corrosione, ecc.) e rilascio parziale di prodotto nel bacino di contenimento;
3. Sovrariempimento del serbatoio e rilascio del prodotto dai vent posti sul tetto dello stesso.

Le frequenze di accadimento di tali eventi sono state determinate dal Gestore ed analizzate nel Rapporto di Sicurezza, partendo da dati di bibliografia (banche dati di eventi incidentali).

Tali valori sono riportati nella tabella seguente.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

IPOTESI SOI4-HC2/HC3¹-ROTTURA CATASTROFICA E PERDITA SIGNIFICATIVA DA SERBATOI

Da dati storici risulta che per serbatoi eserciti a pressione atmosferica si possono assumere i seguenti tassi di rottura

Rottura catastrofica	$6,0 \cdot 10^{-6}$ occ/anno/tank
Perdita significativa	$1,0 \cdot 10^{-4}$ occ/anno/tank
Sovrariempimento serbatoi di prodotti finiti	$5,8 \cdot 10^{-6}$ occ/anno/tank

Il Gestore dichiara che, come indicato dal DM 31/7/1934, per i serbatoi di prodotti di Categoria “C” è possibile prevedere diverse configurazioni del bacino di contenimento:

- un solo serbatoio per bacino;
- più serbatoi nello stesso bacino;

pertanto il Gestore ha preso in esame anche la verifica di quale possa essere la frequenza di accadimento della rottura contemporanea di più serbatoi appartenenti allo stesso bacino di contenimento.

Infatti qualora tale analisi dovesse essere estesa ad un bacino in cui fossero presenti n serbatoi, la frequenza di concomitanza (F) dovrà essere cumulata. In tal modo verrebbero analizzate tutte le coppie di serbatoi presenti, in particolare il Gestore ha effettuato tale valutazione per il bacino in cui sono presenti 10 serbatoi.

I risultati dell’analisi effettuata dal Gestore mediante metodologia FTA sono riportati nella seguente tabella:

Evento per cui è stata effettuata l’analisi mediante metodologia FTA	Frequenza di accadimento (occ/anno/serbatoio)	Frequenza cumulata (occ/anno)
ROTTURA CATASTROFICA DI DUE SERBATOI	$1,4 \cdot 10^{-11}$	$1,3 \cdot 10^{-10}$
PERDITA SIGNIFICATIVA DI DUE SERBATOI	$4 \cdot 10^{-9}$	$3,6 \cdot 10^{-8}$
SOVRARIEMPIMENTO	$1,35 \cdot 10^{-11}$	$1,2 \cdot 10^{-10}$



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

Pertanto, il Gestore dichiara, a valle dell'analisi, che la concomitanza, per ciascun evento ipotizzato contemporaneo per due serbatoi all'interno dello stesso bacino, può essere ritenuta del tutto trascurabile, ossia "non ragionevolmente ipotizzabile".

Il Gestore, applicando lo stesso principio di cui sopra, **ritiene che la capacità di stoccaggio di un bacino di contenimento**, anche qualora siano presenti più serbatoi all'interno dello stesso, **risulti adeguata se pari al 25% della capacità di un solo serbatoio**; in tal caso, il Gestore dichiara che, in via cautelativa, verrà preso come riferimento il serbatoio di volume maggiore.

Il criterio dunque, che il Gestore ritiene adeguato alla protezione di più serbatoi all'interno dello stesso bacino, è quello per il quale il volume del bacino stesso sia pari al 25% del volume del serbatoio maggiore.

Dal punto di vista dell'analisi di rischio il Gestore dunque afferma che l'adeguatezza dei bacini di stoccaggio della Raffineria di Taranto, per i prodotti di categoria "C", sia soddisfatta quando il volume del bacino sia pari al 25% del volume del serbatoio più grande.

Il Gestore ritiene, infine, che il criterio di rimodulazione della prescrizione in esame sia tecnicamente supportata dalle motivazioni tecniche esposte.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

5. PROPOSTA OPERATIVA E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il Gestore dichiara che il dimensionamento dei bacini di contenimento sarà tale da garantire una capacità di invaso pari al 25 % del volume del serbatoio maggiore.

Sulla base delle informazioni progettuali è stato redatto dal Gestore un elenco dei serbatoi (item) contenenti prodotti di categoria C sui cui è stata verificata la necessità di adeguamento dei bacini a garanzia di un invaso pari al 25% del volume del serbatoio maggiore.

Nella Raffineria i bacini dei serbatoi di categoria C sono in totale pari a n. 21, l'analisi fornita dal Gestore evidenzia la necessità di procedere all'adeguamento di n. 7 bacini di categoria C.

L'analisi del Gestore pertanto aggiorna quella precedentemente riportata nella nota prot. RAFTA/DIR/MV/184 del 28/06/2018, rideterminando il numero dei bacini da adeguare da 16 a 7.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

IMPIANTO	ITEM	STATO	PRODOTTO	CATEG. DEI PRODOTTI	CAPACITA' [m3]	DATI BACINO DA DISEGNI			ALTEZZA BACINO (% del volume del serbatoio più grande) [m]	VOLUME UTILE BACINO ADEGUATO [m³]	OPERE DI ADEGUAMENTO	NOTE
						ALTEZZA [m]	VOLUME UTILE BACINO [m3]					
17. U5200-CTE	T5241	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	2930	0,5	369	0,99	733	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,99 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.	
	T5242	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	2930							
31. U3300	T3305	In esercizio	GASOLIO	C	4918					DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,98 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.	
31. U3300	T3306	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	17468	0,5	2236	0,98	4367	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,98 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.	
	T3316	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	4000							
61. U3100	T3129-9010S01	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	768					DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,66 m, mentre l'esistente è pari a 0,46 m.	
	T3130	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576							
61. U3100	T3131	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576	0,46	6516	0,66	9394	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,66 m, mentre l'esistente è pari a 0,46 m.	
	T3132	In manutenzione	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576							
61. U3100	T3133	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576							



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

DATI SERBATOIO										NOTE	
IMPIANTO	ITEM	STATO	PRODOTTO	CATEG. DEI PRODOTTI	CAPACITA' [m3]	DATI BACINO DA DISEGNI		ALTEZZA BACINO (% del serbatoio più grande) [m]	VOLUME UTILE BACINO ADEGUATO [m³]		OPERE DI ADEGUAMENTO
						ALTEZZA [m]	VOLUME UTILE BACINO [m3]				
61. U3100	T3134	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576						
61. U3100	T3151-9010S02	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	5231	0,5	875	0,94	1308	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,94 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.
62. U3200	T3211	In esercizio	GASOLIO	C	21500						
62. U3200	T3212	In esercizio	GASOLIO	C	21800						
62. U3200	T3215	In esercizio	GASOLIO	C	21500	0,5	4437	0,61	5450	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,61 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.
62. U3200	T3216	In esercizio	GASOLIO	C	21800						
62. U3200	T3213	In esercizio	GASOLIO	C	8540						
62. U3200	T3220	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	9837						
62. U3200	T3221	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	9837	0,46	4541	0,95	9394	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,95 m, mentre l'esistente è pari a 0,46 m.
62. U3200	T3222	In manutenzione	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576						



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

		DATI SERBATOIO				DATI BACINO DA DISEGNI		ALTEZZA BACINO (% del volume del serbatoio più grande) [m]	VOLUME UTILE BACINO ADEGUATO [m ³]	OPERE DI ADEGUAMENTO	NOTE
IMPIANTO	ITEM	STATO	PRODOTTO	CATEG. DEI PRODOTTI	CAPACITA' [m3]	ALTEZZA [m]	VOLUME UTILE BACINO [m3]				
62. U3200	T3223	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	37576						
62. U3200	T3250	Fuori servizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	279						
62. U3200	T3251	Fuori servizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	278						
62. U3200	T3252	Fuori servizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	278						
62. U3200	T3257	In manutenzione	OLIO COMBUSTIBILE	C	3381						
62. U3200	T3258	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	3381	0,5	1988	0,85	3382	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poichè l'altezza utile di adeguamento risulta essere da calcolo pari a 0,85 m, mentre l'esistente è pari a 0,5 m.
62. U3200	T3259	Fuori servizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	278						
62. U3200	T3260	In esercizio	BITUME	C	13526						
62. U3200	T3261	In esercizio	BITUME	C	13256						
62. U3200	T3266	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	544						
62. U3200	T3267	In esercizio	OLIO COMBUSTIBILE	C	544						



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto

Analogamente, ed in riferimento all'analisi di cui alla nota prot. RAFTA/DIR/MV/184 del 28/06/2018, il Gestore dichiara che procederà all'adeguamento di 3 bacini contenenti singoli serbatoi con prodotti aventi categoria diversa dalla C, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente prescrizione n. 19.c, ossia tali da avere una capacità di contenimento adeguata alla capacità autorizzata dei tre serbatoi che vi insistono.

DATI SERBATOIO					DATI BACINO DA DISEGNI			ALTEZZA BACINO (colonna del serbatoio più grande) [m]	OPERE DI ADEGUAMENTO	NOTE
N° PROG.	IMPIANTO	ITEM	STATO	PRODOTTO	CATEG. DEI PRODOTTI	CAPACITA' [m ³]	ALTEZZA [m]			
1	31_U3300	13312	In esercizio	SLOP	A	1072	1,35	1,57	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poiché l'altezza utile di adeguamento risulta essere dal calcolo pari a 1,57 m, mentre l'esistente è pari a 1,35 m.
2	31_U3300	13317	In esercizio	SLOP	A	4000	3,55	4,88	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poiché l'altezza utile di adeguamento risulta essere dal calcolo pari a 4,88 m, mentre l'esistente è pari a 3,55 m.
3	02_U3200	13206	In esercizio	JET FUEL	B	13285	3,82	4,04	DA ADEGUARE	Il bacino deve essere adeguato, poiché l'altezza utile di adeguamento risulta essere dal calcolo pari a 4,04 m, mentre l'esistente è pari a 3,82 m.

Attività di adeguamento

Il Gestore dichiara che, a seguito del Riesame della Prescrizione 19.c, avvierà la progettazione e l'esecuzione delle attività di adeguamento dei bacini per i serbatoi contenenti prodotti di categoria C secondo le seguenti fasi:


- rilievo delle quote dei bacini esistenti;
- verifica dello stato di conservazione dei manufatti;
- redazione del progetto esecutivo e relativo cronoprogramma;
- affidamento dei lavori;
- collaudo delle opere;
- avvio piano di manutenzione delle opere.

Il Gestore dichiara che, le subattività c) ed e) saranno oggetto di specifiche comunicazioni attuative agli Enti Competenti.

Nelle figure successive, sono riportati due estratti dei disegni tipologici forniti dal Gestore negli allegati all'istanza di Riesame.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**



6. CRONOPROGRAMMA

Il Gestore dichiara che le attività di adeguamento dei bacini di contenimento, di cui ai paragrafi precedenti, si completeranno entro le tempistiche di cui al cronoprogramma rappresentato nella figura seguente, ossia entro il **30 agosto 2024**.

7. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

9. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

10. CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi della documentazione presentata dal Gestore e tenuto conto delle autorizzazioni attualmente in essere, si riportano le seguenti considerazioni:

- l'art. 54 del DM 31/07/1934 definisce che: *“I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un bacino di contenimento. Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.”* riferito ai liquidi appartenenti alle categorie A e B;
- lo stesso articolo precisa che: *“Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi”*;
- le valutazioni svolte dal Gestore, sotto la propria responsabilità, basate sull'analisi di rischio dell'accadimento di fuoriuscita contemporanea da (n-1) serbatoi, ha restituito valori di frequenze di accadimento, calcolati dal Gestore medesimo, che gli hanno consentito di classificare gli eventi come *“non ragionevolmente ipotizzabili”*;
- il Gestore dichiara che le stesse valutazioni sono state indicate come risultato finale delle analisi effettuate nell'aggiornamento dell'anno 2020 del Rapporto di Sicurezza, la cui istruttoria è di competenza esclusiva del Comitato Tecnico Regionale CTR ai sensi del DLgs.105/15;
- il Gestore, in riscontro alla prescrizione **n. 21** del DM n. 92 del 14/03/2018 ha condotto lo studio *“Fuoriuscita di olii ad alta viscosità da serbatoi – Modellazione fluidodinamica multifase”* basato su specifiche simulazioni fluidodinamiche per le potenziali perdite di idrocarburi ad alta viscosità dai serbatoi e tali risultati sono ritenuti dal Gestore medesimo utilizzabili anche nell'ambito della prescrizione **n. 19.c**, poiché, per quanto ritenuto dallo stesso, evidenziano condizioni di sicurezza intrinseca date dalla conformazione strutturale dei serbatoi in relazione all'idrocarburo in esso contenuto;
- il Gestore dichiara che, per gli idrocarburi di Categoria C (Olio combustibile, Gasolio e Bitume) l'Analisi di Rischio, presentata in riscontro alla prescrizione **n. 22** *“... rischio di contaminazione e tenendo altresì conto delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio...”* del DM n. 92 del 14/03/2018, fornisce informazioni in merito alle condizioni intrinseche presenti in sito, tali da garantire gli adeguati livelli di sicurezza e di rischio accettabile.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENI S.p.A. Refining & Marketing
Raffineria di Taranto**

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GRUPPO ISTRUTTORE
RITIENE CHE**

la proposta del Gestore di adeguare i bacini di contenimento ove insistono raggruppamenti di serbatoi, contenenti liquidi infiammabili di categoria C prendendo come riferimento il volume di contenimento minimo pari al 25% della capacità del serbatoio più grande, possa essere parzialmente accolta e pertanto la prescrizione **n. 19.c** del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto AIA n. 92 del 14/03/2018 (pubblicato in G.U. in data 31/03/2018) è riformulata come di seguito riportato:

“i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande. Nel caso di:

- *raggruppamenti di serbatoi di categoria C la capacità volumetrica del bacino di contenimento potrà essere pari al 25% del volume del serbatoio più grande;*
- *raggruppamenti di serbatoi di categoria C contenenti anche serbatoi con prodotto Gasolio si considererà in via precauzionale la capacità volumetrica del bacino di contenimento pari al 25% del volume del serbatoio più grande o pari all'intero volume del serbatoio più grande contenente Gasolio a seconda del volume maggiore;*
- *raggruppamenti di serbatoi di categoria C contenenti solo serbatoi con prodotto Gasolio si considererà in via precauzionale la capacità volumetrica del bacino di contenimento pari all'intero volume del serbatoio più grande.*

*Lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento dei bacini di contenimento, dovrà essere riportato nel Report annuale e tutte le attività dovranno essere completate entro il **30 agosto 2024**.”*



Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo
Ing. Paolo Cagnoli
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

PEC: CRESS@pec.minambiente.it

PEC: CIPPC@pec.minambiente.it

**OGGETTO: Piani di Monitoraggio e Controllo della domanda di AIA
presentata da ENI S.p.A Raffineria di Taranto ID 11032 e ID
11123**

In riferimento al PIC trasmesso con prot. CIPPC.Registro Ufficiale.U.572 del 29/03/2021 (nota acquisita da ISPRA con prot. 15427 del 29/03/2021 **ID 11032**) e del PIC trasmesso con prot. CIPPC.Registro Ufficiale.U.774 del 28/04/2021 (nota acquisita da ISPRA con prot. 21507 del 28/04/2021 **ID 11123**), si comunica che ***due procedimenti in argomento, non necessitano di aggiornamento, pertanto rimane vigente il PMC9 del 20/02/2018 allegato al DM 92 del 14/03/2018.***

Cordiali saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82 / 2005 e ss. mm. ii.)